



Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

Di

PROGETTO FORMATIVO TRA

....., **Consulente del lavoro iscritto presso l'Ordine dei
consulenti del lavoro di**

e

....., **studentessa/studente iscritta/o al corso di laurea in
..... della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze.**

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "*Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro*";
- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27;
- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- visto il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- visto lo Statuto dell'Università di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 30 novembre 2018, n. 1680;
- visto il Regolamento Didattico dell'Università di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 21 marzo 2019, n. 332;
- visto il D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";



▼ **Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana**

- vista la Convenzione siglata tra la Consulta degli Ordini toscani dei Consulenti del Lavoro e l'Università di Firenze,

tra il Consulente del lavoro (di seguito indicato anche come Professionista) e (di seguito indicato anche come Tirocinante), **si pattuisce quanto segue.**

Le parti, come sopra individuate, assumono i seguenti reciproci impegni, in coerenza con la Convenzione siglata tra la Consulta degli Ordini toscani dei Consulenti del Lavoro e l'Università degli Studi di Firenze in data 21 febbraio 2024.

1) Il Professionista

1. Il Professionista s'impegna a dedicare al Tirocinante il tempo e le risorse necessarie alla sua formazione. Il Tirocinante sarà informato sulle norme che regolano la vita dello studio, i rapporti con i clienti e ogni altro aspetto utile al corretto svolgimento del rapporto.

2. Il Professionista garantisce al Tirocinante il diritto a una qualificata formazione tecnico-scientifica, professionale, etica e deontologica, che rispetti e valorizzi la sua identità in quanto finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento della professione di Consulente del Lavoro, e si impegna ad adibirlo a mansioni che siano coerenti con detta finalità. Consenterà al Tirocinante la partecipazione a corsi e/o percorsi formativi che entrambe le parti, di comune accordo, avranno ritenuto utili per la formazione professionale del Tirocinante.

3. Il Professionista dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Il Professionista, in particolare, si fa carico degli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti. Il Professionista è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i



▼ **Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana**

tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

5. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il professionista si impegna a segnalare l'evento ai competenti uffici dell'Ateneo al seguente indirizzo e-mail segnalazione.infortuni@unifi.it, inserendo in copia conoscenza anche il tutor universitario, ciò al fine di effettuare le denunce necessarie entro i tempi previsti dalla normativa.

6. Il Professionista dichiara che lo studio presso cui verrà svolto il praticantato è sito in, via/piazza, n., con orario di apertura dalle alle

2) Il Tirocinante

1. Il Tirocinante si impegna a:

- Frequentare lo studio e gli eventi formativi organizzati dal Consiglio Provinciale;
- Osservare gli orari e le regole dello studio con riguardo anche alle norme di sicurezza, così come saranno portate a sua conoscenza;
- Svolgere la sua attività in modo conforme ai principi etici e deontologici propri della professione;
- Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali dello studio;
- Compilare e tenere correttamente il fascicolo formativo;
- Comunicare immediatamente al Professionista e al Consiglio Provinciale ogni mutamento del proprio indirizzo di posta elettronica, del proprio domicilio e/o residenza e ogni altra notizia utile per il corretto svolgimento del tirocinio;
- Comunicare nei termini previsti dalla normativa eventuali fatti interruttivi dello svolgimento del tirocinio;
- Presentarsi ai colloqui eventualmente richiesti dal Consiglio Provinciale;
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento ai competenti uffici dell'Ateneo al seguente indirizzo e-mail segnalazione.infortuni@unifi.it, inserendo in copia conoscenza anche il tutor universitario, ciò al fine di effettuare le denunce necessarie entro i tempi previsti dalla normativa.



▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana

3) Formazione e iscrizione al Registro Praticanti

1. La sottoscrizione del presente progetto impegna il Tirocinante ad iscriversi nel registro praticanti tenuto presso il Consiglio Provinciale ove risulta iscritto il Professionista che lo accoglie.
2. L'iscrizione al registro dei praticanti per lo svolgimento del tirocinio è gratuita. Qualora al conseguimento del titolo accademico il laureato confermi la volontà di completare il tirocinio per gli ulteriori 12 mesi, saranno integralmente dovute le quote di iscrizione e permanenza nel predetto registro per l'intero periodo di praticantato, sino al compimento della pratica e al rilascio del relativo certificato.

4) Tutor e valutazione della pratica

1. Il Tirocinante sarà seguito da un Tutor, nominato dal Consiglio provinciale, quale garante del suo percorso formativo.

5) Fascicolo formativo

1. Le attività svolte durante il tirocinio dovranno essere registrate nell'apposito fascicolo formativo che deve essere compilato a cura del Tirocinante e controfirmato dal Professionista.

6) Relazione finale

1. Al termine del semestre il Tirocinante predisporrà una relazione finale, controfirmata dal Professionista, che dovrà essere presentata al Presidente del corso di laurea o a un suo delegato ai fini della attribuzione dei crediti formativi universitari.

7) Durata del tirocinio

1. Il semestre anticipato del tirocinio avrà una durata complessiva di 300 ore, comprensive della partecipazione del Tirocinante agli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine. Tali ore saranno riconosciute dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro cui è iscritto il Professionista e computate ai fini del tirocinio abilitante all'esame per l'accesso alla professione di consulente del lavoro. La partecipazione del Tirocinante agli



▼ **Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana**

eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine sarà riportata sul libretto della pratica al momento della frequenza.

2. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Firenze, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

3. Il tirocinio potrà essere proseguito dopo il conseguimento della laurea per la durata di 12 mesi. Tenuto conto che l'attuale Regolamento di Praticantato prevede un numero minimo di ore di frequenza dello Studio Professionale di 1560 ore nell'arco dei 18 mesi di regolare durata del praticantato, il semestre di cui sopra comporta un debito formativo di 220 ore che dovranno essere recuperate nell'arco dei 12 mesi successivi, in aggiunta alle 1040 ore ordinarie del periodo.

8) **Gratuità del tirocinio**

1. Il periodo di tirocinio di cui al presente patto non comporta alcun esborso economico da parte del Professionista.

2. In conformità alle vigenti disposizioni normative, il corrispettivo a titolo di rimborso spese o borsa di studi è obbligatorio a decorrere dal settimo mese di praticantato e sino al termine dei 18 mesi.

Il presente patto formativo viene sottoscritto tra il Consulente del lavoro ... iscritto al n° Dell'Albo di e la/il sig., individuato come Tirocinante, e viene altresì convalidato da, Consulente del lavoro, in qualità di Tutor nominato dal Consiglio Provinciale di

Il Consulente del Lavoro (Dott.)

firma

.....

.....

Il Tirocinante (Sig.)

firma

.....

.....



Consulenti del Lavoro

Scuola di Giurisprudenza

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana

Per approvazione, il Tutor del Consiglio
Provinciale di _____ (Dott.)

firma

.....

.....

Il Tutor accademico (Prof.)

firma

.....

Luogo e data.....